

## ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

I lavoratori appartenenti ad organizzazione di volontariato di protezione civile inserite nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile (art 34 D.lgs 1/2018) in qualità di volontari possono chiedere al proprio datore di lavoro (pubblico e privato) di assentarsi dal lavoro per l'espletamento delle attività di soccorso e di assistenza in occasione di calamità naturali o catastrofi nonché per le attività di addestramento e simulazione, pianificate dal Servizio nazionale di protezione civile o dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile (DPR 194/2001).

I volontari che partecipano all'opera di soccorso (effettivamente prestato) hanno diritto:

- al mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- al mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- alla copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche mediante la stipula di ulteriori polizze integrative da parte del Dipartimento della protezione civile o delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano.

La retribuzione corrisposta è soggetta al normale trattamento previdenziale e fiscale.

Inoltre i volontari della protezione civile hanno diritto che venga garantito il loro diritto alla salute e sicurezza, compatibilmente con il tipo di intervento a cui sono chiamati (D.P.C.M. n. 231 del 28 novembre 2011).

I lavoratori hanno diritto di assentarsi dal posto di lavoro, usufruendo di permessi retribuiti secondo le modalità indicate nella tabella.

Attività da svolgere (anche in caso di attività svolte all'estero autorizzate dal Dipartimento della protezione civile art 39 comma 6 D.lgs 1/2018)	Periodo massimo di permesso
Soccorso e assistenza in vista o in occasione di emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo (art 7 D.lgs 1/2018)	90 giorni annui (massimo 30 continuativi)
Soccorso e assistenza in situazioni di emergenza di rilievo nazionale	180 giorni annui (massimo 60 continuativi)
Pianificazione, addestramento, formazione teorico - pratica e diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile	30 giorni annui (massimo 10 continuativi)

La richiesta al datore di lavoro per l'esonero dal servizio dei volontari dipendenti da impiegare in attività addestrative o di simulazione di emergenza dovrà essere avanzata, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova, dagli interessati o dalle associazioni cui gli stessi aderiscono.

I lavoratori appartenenti ad organizzazione di volontariato hanno diritto, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, di fruire di un regime di orario di lavoro concordato nell'ambito di una distribuzione flessibile degli orari (art. 17 L. 266/91).

Tale disciplina non si applica a chi svolge attività di volontariato in modo occasionale, ma solo a chi l'esercita nell'ambito delle associazioni di volontariato.

Inoltre, i lavoratori devono dimostrare la partecipazione all'attività di volontariato, producendo al datore di lavoro idonea documentazione. Le predette disposizioni si applicano anche nel caso in cui le attività interessate si svolgono all'estero, purché preventivamente autorizzate dall'Agenzia. Detto regime è esteso anche:

- gli appartenenti alla Croce Rossa Italiana,

- ai volontari che svolgono attività di assistenza sociale ed igienico / sanitaria,
- ai volontari lavoratori autonomi e ai volontari singoli iscritti nei "Ruolini" delle Prefetture, qualora espressamente impiegati in occasione di calamità naturali.

Sono considerate associazioni di volontariato di protezione civile quelle associazioni che siano costituite liberalmente e prevalentemente da volontari, riconosciute e non, e che non abbiano fini di lucro anche indiretto e che svolgono o promuovono attività di previsione e soccorso in vista od in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi simili, nonché di formazione nella suddetta materia.

Con apposita direttiva sono disciplinati i requisiti e le procedure per l'iscrizione all'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile, fatte salve le peculiarità territoriali, con particolare riguardo all'individuazione di specifici requisiti strutturali e di caratteristiche di capacità tecnico-operativa ed alle relative verifiche. Fino all'entrata in vigore i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale come disciplinato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e dal paragrafo 1 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica. (art 34 D.lgs 1/2018).

### Rimborso

Ai fini del rimborso, il datore di lavoro deve presentare nei 2 anni successivi al termine dell'intervento, dell'esercitazione o dell'attività di formazione. Le modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso per la relativa istruttoria e l'erogazione dei rimborsi spettanti saranno definite con direttiva. Fino all'entrata in vigore di tale direttiva restano valide le procedure già definite dal dipartimento della protezione civile e, per quanto di competenza, dalla Regione e Province autonome di Trento e di Bolzano. Nella domanda devono essere indicati la qualifica professionale del lavoratore interessato, la retribuzione oraria o giornaliera le giornate di assenza e l'evento cui si riferisce il rimborso, nonché le modalità permetterne l'accreditamento (art.9, c. 9 DPR 194/2001).

Il rimborso è concesso solo per le somme corrisposte al lavoratore che si è assentato per svolgere gli interventi di protezione civile, mentre restano esclusi gli oneri previdenziali ed assistenziali che il datore di lavoro è tenuto a versare per legge agli Istituti (Circolare INPS 29 novembre 1994 n. 314).

I rimborsi, in alternativa, possono esser riconosciuti con le modalità del credito di imposta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 (art 39 comma 4 D.lgs 1/2018).

### Lavoratori autonomi

Analogamente, secondo quanto indicato dall'art. 10 dello stesso D.P.R. n. 194/2001, ai volontari lavoratori autonomi appartenenti alle organizzazioni di volontariato e legittimamente impiegati in attività di protezione civile, che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi (modello "UNICO") presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di Euro103,30. - giornalieri lordi.

Tale limite è aggiornato ogni 3 anni, con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

## **SOCCORSO ALPINO**

I volontari del corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI hanno diritto di assentarsi dal lavoro nei giorni in cui si svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico e le relative esercitazioni (legge n.162/92).

I volontari del soccorso alpino hanno diritto di astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, nonché nel giorno successivo a operazioni di soccorso che si siano protratte per più di 8 ore, ovvero oltre le ore 24,00.

Se l'attività di addestramento è programmata in anticipo, il lavoratore deve preavvertire con la massima tempestività il proprio datore.

Non è prevista alcuna limitazione per quanto riguarda la durata minima dell'intervento di soccorso ai fini del riconoscimento del diritto all'astensione dal lavoro, purché esso cada in una giornata lavorativa, con la conseguenza che il diritto all'astensione dal lavoro potrà essere esercitato anche quando l'intervento sia stato di breve durata.

Nel caso di esercitazione (meno impegnativa del soccorso vero e proprio), l'astensione dal lavoro spetta solo con riguardo al giorno in cui viene svolta, a prescindere dalla sua durata effettiva (Min. lav., circ. 18.1.1995, n. 11).

I volontari considerati sono quelli facenti parte del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS), che è una struttura operativa del Club Alpino Italiano; il soccorso alpino dell'Alpenverein Sudtiroel (AVS) è equiparato a quello del Club Alpino Italiano ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 16.3.1992 n. 267.

Il Corpo nazionale soccorso alpino trasmette annualmente alle Direzioni Territoriali del Lavoro e agli istituti previdenziali interessati i nominativi dei volontari del Corpo stesso; (art 1 D.M: 24 marzo 1994, n. 379).

### Lavoratori dipendenti

Ai volontari che siano lavoratori dipendenti compete l'intero trattamento economico e previdenziale per i giorni di assenza (l'avvenuto impiego del volontario è certificato dal sindaco del comune ove ha operato). La retribuzione è corrisposta dal datore di lavoro che ha la facoltà di chiederne il rimborso all'istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto.

La domanda di rimborso degli oneri sostenuti deve essere inoltrata entro la fine del mese successivo a quello in cui il lavoratore ha effettuato l'operazione di soccorso o di esercitazione (art. 2, D.M, 24.3.1994) (art. 1, L. 162/92 -Min. Lav. circ. n. 11 del 6.1.1995).

In ogni caso il datore di lavoro deve garantire al lavoratore la normale retribuzione.

Non sono coperti i giorni festivi, eccetto i casi in cui l'attività lavorativa venga espletata anche (o prevalentemente) in tali giorni (Min. lav., circ. 18.1.1995, n. 11).

Fanno parte della retribuzione da rimborsare al datore di lavoro tutti gli elementi rientranti nella paga globale di fatto giornaliera, corrisposti normalmente e in forma continuativa.

Sono rimborsabili le sole giornate e ore di effettiva astensione dal lavoro: vanno escluse le ore di lavoro prestate il giorno prima dell'astensione o dopo l'operazione di soccorso, nonché le giornate di riposo settimanale, festivo, ferie, sabato in caso di «settimana corta», ecc. (Inps, circ. 10.5.1995, n. 126).

La domanda di rimborso va presentata alla Sede competente per territorio in relazione all'ubicazione della dipendenza aziendale dove presta attività il lavoratore interessato, anche se il datore di lavoro accentra altrove gli adempimenti contributivi.

La domanda deve prevedere:

- le generalità del lavoratore interessato;
- l'importo della retribuzione corrisposta;
- l'attestazione (in allegato) del Sindaco o dei Sindaci, o loro delegati, comprovante
- l'avvenuto impiego nelle perdette attività e i relativi tempi di durata;
- la dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro indicante la corrispondente
- astensione dal lavoro;
- la dichiarazione dei lavoratori di appartenenza al Corpo Nazionale del soccorso alpino e speleologico del CAI (Circolare INPS 10 maggio 1995 n. 126).

### Lavoratori autonomi

I volontari che siano lavoratori autonomi, al fine di percepire l'indennità prevista dal comma 3 dell'art. 1 della legge 18 febbraio 1992, n. 162, per il periodo di astensione dal lavoro, debbono farne richiesta alla Direzione Territoriale del lavoro competente per territorio.

La domanda deve essere inoltrata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui il volontario ha effettuato l'operazione di soccorso o l'esercitazione. Alla domanda, che deve contenere le generalità del volontario che ha effettuato l'operazione di soccorso o l'esercitazione, deve essere allegata l'attestazione del


sindaco, o dei sindaci dei comuni territorialmente competenti, o di loro delegati, comprovante l'avvenuto impiego nelle predette attività e i relativi tempi di durata, nonché la personale dichiarazione dell'interessato di corrispondente astensione dal lavoro, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La Direzione Territoriale del lavoro, una volta determinato l'ammontare dell'indennità spettante al volontario, sulla base dell'importo fissato annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (per il 2018 D.M. 16.5.2018) procede quindi al pagamento dell'indennità all'avente diritto.

Ai fini della determinazione dell'indennità compensativa del mancato reddito relativo ai giorni in cui i lavoratori autonomi si sono astenuti dal lavoro per l'espletamento delle attività di soccorso o di esercitazione, non si tiene conto dei giorni festivi in cui le medesime hanno avuto luogo, fatta eccezione per quelle categorie di lavoratori autonomi la cui attività lavorativa si esplica anche o prevalentemente nei giorni festivi.

#### **Richieste di rimborso**

Informazioni utili per le richieste di rimborso al Dipartimento della Protezione Civile. Per facilitare le richieste dei datori di lavoro, del lavoratore autonomo e delle organizzazioni di volontariato sono disponibili i moduli da utilizzare per i rimborsi.



**PROTEZIONE CIVILE**

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile

 (27 Kb) **Modello richiesta di rimborso del datore di lavoro**

 (16 Kb) **Modello richiesta di rimborso lavoratore autonomo**

 (45 Kb) **Circolare del 26 novembre 2004**

 (22 Kb) **Tabella ditte**

Dipartimento Scientifico  
Fondazione Studi Consulenti del Lavoro  
**AREA NORMATIVA**



**(Stampare su carta intestata dell'Azienda)**

Da inviare al Dipartimento della Protezione Civile  
– Servizio Volontariato o, in alternativa, alla  
Direzione di Protezione Civile della Regione o  
Provincia Autonoma competente.

OGGETTO: evento \_\_\_\_\_ richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 9 del D.P.R.194/2001

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'**  
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto....., nella sua qualità di  
rappresentante legale della Ditta.....  
con sede legale in....., (Prov.....)  
Via/Piazza.....  
telefono....., fax..... Codice Fiscale .....

E-mail .....  
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000

**CHIEDE**

ai sensi dell'art. 18 comma 3, lett. c), della legge 24.2.1992 n. 225 nonché dell'art. 9 del DPR n. 194/01, che gli vengano reintegrate le spese sostenute come appresso indicato, in esito all'impiego dei seguenti propri dipendenti:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA	CODICE FISCALE	MATR. AZIENDALE

Chiede altresì che il rimborso complessivo richiesto di €..... (in lettere.....), come risultante dai prospetti individuali allegati, avvenga a mezzo di:

- 1) accredito sul c/c postale n.....Codice IBAN.....
- 2) accredito sul c/c bancario n....., presso la Banca .....

Agenzia/Filiale.....di..... (Prov. ....)  
Via/Piazza..... ABI..... CAB .....

Codice IBAN.....  
Allego ai fini dell'identificazione personale fotocopia di: (tipo di documento).....  
(numero).....rilasciata da..... il.....con scadenza.....

Allego, inoltre, copia dell'attestazione di partecipazione alle attività di protezione civile del dipendente-volontario (in caso di richieste relative a più dipendenti, allegarle tutte).

Dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs.n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

.....li.....

.....

(firma del legale rappresentante)

***(Stampare su carta intestata dell'azienda)***

PROSPETTO INDIVIDUALE DEL COSTO A CARICO DEL DATORE DI LAVORO PER L'ASSENZA DEL  
DIPENDENTE.....  
NUMERO DI MATRICOLA AZIENDALE .....  
DAL.....AL.....

A SEGUITO DELL'IMPIEGO AI SENSI DELL'ART. 18 COMMA 3, LETT. C) DELLA LEGGE  
24.2.1992 N. 225 NONCHE' DELL'ART. 9, COMMA 1, DEL DPR 8 FEBBRAIO 2001 N. 194.

**RETRIBUZIONE**

Stipendio lordo giorni n..... *	€.....
Rateo 13ma (gg/365) di ore n....	€.....
Rateo 14ma (gg/365) di ore n....	€.....
Rateo altre mensilità aggiuntive (gg/365) di ore n....	€.....
Rateo permessi retribuiti (gg/365) di ore n....	€.....
Rateo ferie (gg/365) di ore n....	€.....
Rateo ex festività (gg/365) di ore n....	€.....
Rateo ex festività 4/11(gg/365) di ore n....	€.....

**TOTALE COSTO RETRIBUZIONI** €.....

**CONTRIBUTI**

I.N.P.S. (.....%)	€.....
I.N.A.I.L.(.....%)	€.....
ALTRI ENTI(.....%)	€.....
T.F.R.	€.....

**TOTALE COSTO CONTRIBUTI** €.....

**TOTALE COSTO COMPLESSIVO** €.....

.....li.....

(firma del legale rappresentante)

---

**\* I giorni da considerare ai fini del calcolo sono quelli di effettiva assenza dal posto di lavoro, escludendo, quindi, dai conteggi i giorni festivi ed il sabato qualora la retribuzione del dipendente non sia calcolata su base mensile, ovvero tali giorni non siano lavorativi per i medesimi dipendenti per effetto di turnazioni o altre disposizioni contrattuali.**